



ORDINE DEGLI
AVVOCATI
DI VERONA



Comune
di Verona



UNIVERSITÀ
di VERONA

Dipartimento
di SCIENZE GIURIDICHE



Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Verona



REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ADOZIONE DI STRATEGIE E PRASSI
CONDIVISE PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE**

TRA

Il Tribunale di Verona

L'Ufficio del Giudice Tutelare di Verona

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona

L'Ordine degli Avvocati di Verona

La Direzione Generale Ulss 9 del Veneto

Il Comune di Verona

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

L'Ordine degli Psicologi del Veneto

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona

con l'adesione delle associazioni specialistiche di diritto di famiglia e dei minori

Aiaf, Ondif, Camera Minorile, Cammino, Unione Giuristi Cattolici

*** *** ***

INTRODUZIONE

Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è diffuso in tutti i paesi ed è trasversale a tutte le culture, indipendentemente dai fattori sociali, economici e culturali che le caratterizzano. Si tratta di un problema endemico di proporzioni tali da procurare grave allarme sociale.

Gli studi internazionali, a partire dall'OMS- Rapporto 2013 e nazionali (Istat 2006/2022) confermano che almeno una donna su tre subisce violenza dal partner o ex partner nel corso della vita e la maggioranza delle donne viene uccisa per mano del partner o dell'ex-partner (femminicidio che nel 2021 ha prodotto la morte di 118 donne, 102 uccise in ambito familiare/affettivo – Report Polizia di Stato). Nella quasi totalità dei casi le violenze non vengono denunciate, causando una sottostima del fenomeno che evidenzia la difficoltà delle donne a chiedere aiuto.

L'indagine Istat condotta nel periodo 2020-2021 ha rilevato come la pandemia e le misure adottate per il contenimento della sua diffusione (ad esempio il confinamento tra le mura domestiche), così come il dispiegarsi delle conseguenze socio-economiche della crisi innescata dall'emergenza sanitaria, possono aver accentuato il rischio di comportamenti violenti. Il dato relativo alla violenza contro le donne va integrato con quello che riguarda i minori che vivono situazioni di violenza.

Nel corso del 2020 sono più di 15.000 le donne che hanno chiesto aiuto ai Centri Antiviolenza a livello nazionale.

I 13 Centri Antiviolenza della Regione Veneto, riuniti nel Coordinamento Iris, hanno preso in carico 1870 donne.

A livello provinciale, nel corso del 2020 le donne prese in carico dai Centri

Antiviolenza presenti sul territorio (Telefono Rosa di Verona e Centro Petra) sono state 316.

Nella quasi totalità dei casi di violenza domestica, i figli e le figlie subiscono anch'essi violenza, quanto meno assistita.

Le istituzioni e la società civile, da tempo stanno dedicando una crescente attenzione al fenomeno, ponendo in essere interventi a vari livelli, nazionale e regionale.

Anche la Regione Veneto, con la legge n 5/2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, si è dotata di una normativa dedicata al contrasto della violenza di genere. Detta normativa, oltre ad intensificare i servizi deputati all’erogazione degli interventi in supporto delle vittime di violenza, assume “iniziativa per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, anche mediante interventi coordinati fra istituzioni e soggetti del terzo settore presenti sul territorio”, riconoscendo il valore di rete quale garanzia di una presa in carico globale ed efficace delle donne vittime di violenza.

Parimenti, le norme di riferimento, citate in apertura del presente Protocollo, concorrono ad indicare i riferimenti da seguire al fine di realizzare uno strumento operativo finalizzato al sostegno delle vittime di violenza ed alla lotta alla violenza di genere.

Come previsto dagli artt. 7, 15 e 18, della Convenzione di Istanbul, il presente Protocollo rappresenta il frutto della collaborazione interdisciplinare, fra ordini professionali, magistratura, amministrazione pubblica, istituzioni private, concordi tutti nel riconoscere la necessità di creare un rete di intervento operativo in grado di sostenere concretamente le donne nei loro percorsi di

uscita dalla violenza e al fine di prevenire/ridurre il rischio ponendo in essere interventi specialistici, fondati su strategie condivise nell’ambito del territorio provinciale. In particolare, si ritiene fondamentale prevenire il fenomeno della vittimizzazione secondaria, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul all’art. 18, anche alla luce delle risultanze della relazione finale della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere” (Documento XXII-bis n. 9 XVII Legislatura).

Richiamando la definizione delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., sent., 17 novembre 2021 n. 35110), la vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittime di reati di genere e l’effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa.

Le parti coinvolte sono consapevoli che per poter garantire un efficace e pronto intervento, è indispensabile poter contare su di una adeguata formazione comune che persegua un’approfondita conoscenza del fenomeno e delle sue caratteristiche e che permetta l’acquisizione di strumenti condivisi in grado di garantire prassi efficaci di intervento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione dell’ONU per la *repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui* del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173.
- Convenzione dell’ONU sull’*eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne* (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.

- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176. “*Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori*”, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003, n. 77.
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la *protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali* firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla *prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, firmata ad Istanbul il 1 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di *lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile diritti*, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce *norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale".
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia".
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”.
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”.

- Legge 11 agosto 2003, n. 238, “*Misure contro la tratta delle persone*”.
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, “*Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e pedopornografia anche a mezzo internet*”.
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”.
- Regolamento (UE) N. 606/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.
- Legge 26 novembre 2021, n. 206, “*Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*”.
- Rapporto GREVIO per l’Italia (*GREVIO’s – Baseline-Evaluation Report, Italy*, tradotto in italiano dal Dipartimento per le Pari Opportunità pubblicato nel 2020 all’esito della attività di Organo di Monitoraggio chiamato a verificare l’applicazione della Convenzione di Istanbul).
- Documento XXII-bis n. 9 XVII Legislatura – aprile 2022 – Senato della Repubblica: “Relazione finale sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”

Convenzione di Istanbul, principi fondamentali

Art. 3 Definizione violenza di genere.

Art. 7 collaborazione tra tutti gli enti, istituzioni e organizzazioni pertinenti per mettere al centro di tutti gli interventi e le misure, i diritti della vittima.

Art. 12 obblighi generali di prevenzione, sensibilizzazione, educazione, formazione.

Art. 15 Formazione comune.

Art. 18 meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, pm, per proteggere e sostenere le vittime e i testimoni da ogni forma di violenza.

Art. 26 “Siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza, comprese la consulenza psicosociali adattate all’età dei bambini e occorre tenere debitamente conto dell’interesse superiore del minore”.

Art. 31 “Occorre garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta di diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

Art. 48 divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie.

Art. 49 “Garantire che le indagini e i procedimento penali siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale per garantire indagini e procedimento efficaci”.

Art. 50 “Garantire che le autorità incaricate dall’applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza offendono una protezione adeguata e immediata alle vittime, nonché garantire che le autorità incaricate dell’applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza, anche utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove”.

Art. 51 “Consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i

rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno”.

*** *** ***

Le parti che condividono le prassi contenute nel presente Protocollo condividono la differenza esistente tra CONFLITTO e VIOLENZA, laddove la conflittualità presuppone sempre una situazione interpersonale basata su posizioni di forza simmetrica (economica, sociale, relazionale, culturale) mentre l’assenza di simmetria, determinando uno squilibrio di relazione tra le parti, è indice di violenza.

Si ritiene, quindi, importante non confondere “il conflitto familiare” con “la violenza domestica”, atteso che nel primo caso le parti sono su posizioni paritarie, mentre nel secondo c’è la sopraffazione di una parte sull’altra.

La capacità di distinguere tra conflitto e violenza, permette anche di arginare il fenomeno della vittimizzazione secondaria, come prescritto dall’art. 18 della Convenzione di Istanbul.

COORDINAMENTO E BUONE PRASSI.

1. Ordine degli avvocati e Dipartimento di Scienze giuridiche: formazione.

In ragione della necessità di poter contare su operatori esperti, le parti aderenti al presente Protocollo, si impegnano a prevedere degli incontri di formazione comune a cadenza annuale, anche con il coinvolgimento dei Servizi Sociali e dei CTU iscritti all’Albo tenuto dal Tribunale, al fine di sensibilizzare operatori e professionisti sulla necessità di individuare le dinamiche della violenza domestica nell’ambito delle indagini sulle relazioni familiari a loro demandate e per fornire strumenti per l’ascolto delle persone coinvolte.

La formazione dovrà prevedere anche incontri con tutti gli operatori della Rete di accoglienza della vittima prevista dall’art. 18 della Convenzione di Istanbul.

L'Ordine degli Avvocati promuoverà l'organizzazione della formazione multidisciplinare, avvalendosi della collaborazione dell'Ordine degli Psicologi del Veneto e degli altri soggetti coinvolti.

Un'adeguata formazione potrà prevedere l'utilizzo di metodi di valutazione del rischio quali il S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment Guide) per poter procedere all'immediata valutazione del rischio al fine di prevenire l'*escalation* della violenza.

Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'Ordine degli Avvocati istituirà un elenco di Avvocate e Avvocati competenti ed esperti nella difesa in casi ove si presenti la violenza di genere, al quale potranno essere iscritti i professionisti che dimostrino di avere una comprovata esperienza, secondo criteri specifici prefissati dall'Ordine degli Avvocati, e che possiedano inoltre uno o più dei seguenti requisiti: aver frequentato corsi di alta formazione e di aggiornamento in materia di violenza di genere; aver conseguito dottorato di ricerca con dissertazione finale svolta sulla materia della violenza di genere; aver svolto attività di docenza nelle materie di cui sopra; la conoscenza di una o più lingue (per eventuale mediazione culturale); articoli e libri pubblicati sulla tematica stessa.

L'Ordine degli Avvocati si impegna a perseguire l'attivazione da parte degli enti pubblici competenti di un fondo di solidarietà al fine di consentire il patrocinio legale nei procedimenti civili connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere, ad opera di Avvocate e Avvocati parimenti competenti ed esperti in materia ed iscritti ad elenco istituito dall'Ordine stesso secondo i criteri sopra indicati.

Da parte sua, il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona (referente la prof.ssa Alessandra Cordiano) si impegna in particolare a:

- promuovere eventi seminarii e convegnistici di carattere scientifico sui profili nazionali e internazionali della violenza di genere;
- promuovere la progettazione e l'organizzazione di percorsi formativi di perfezionamento e di aggiornamento e di formazione continua rivolti ai professionisti che operano nei contesti di interesse;
- promuovere attività e iniziative di public engagement, di informazione e di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza;
- sostenere e promuovere iniziative attraverso forme di comunicazione contemporanea anche attraverso i social media.
- sostenere e consolidare percorsi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado;
- collaborare con associazioni del territorio che hanno esperienze e pratiche consolidate di comunicazione e formazione sul tema della violenza di genere.

2. Attività del PM e del GIP e coordinamento tra di essi

La peculiare attenzione ai fatti che vedono come vittime donne, minori e soggetti fragili e la tutela riservata dalle norme iniziano già dal momento della denuncia, quando alla persona offesa vengono fornite le indicazioni di cui all'art. 90 *bis* c.p.p. che prevede, tra le altre, la possibilità di accedere al gratuito patrocinio anche al di fuori dei limiti di reddito (per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, *stalking*, mutilazione genitale ecc)

Inoltre, le relative denunce o, comunque, le notizie di reato relative ai reati c.d. di codice rosso, vengono valutate in prima battuta dal PM di turno, il quale, prima ancora dell'iscrizione valuta la necessità di intervenire con attività urgenti, quali richieste di misura o deleghe. In ogni caso, anche in assenza di attività immediate, tali notizie di

reato vengono iscritte celermente ed assegnate subito al PM titolare, che le valuta con precedenza rispetto agli altri procedimenti ordinari.

Analoga corsia preferenziale viene assicurata dal GIP per la trattazione delle richieste di misura cautelare avanzate dal PM, emettendo la misura più adatta, qualora ne sussistano i presupposti di legge, nel più breve tempo possibile, onde garantire l'effettività della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Ogni volta che viene emessa una misura non detentiva- il PM quando provvede alla relativa esecuzione, procede anche a darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente - ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni- alla persona offesa che viene informata anche della facoltà di richiedere un ordine di protezione europeo, ai servizi socio-assistenziali territoriali per le rispettive competenze ed infine anche al datore di lavoro dell'indagato, qualora nell'ordinanza sia stato imposto il pagamento di un assegno alla persona offesa, da versarsi a cura, appunto, del datore di lavoro.

Un coordinamento tra Procura ordinaria e Procura presso il Tribunale per i Minorenni è previsto attraverso la tempestiva informazione ogni qualvolta vi sia un minore persona offesa e per tale si intende anche il minore che abbia anche solo assistito ad episodi di violenza in famiglia.

Inoltre, il PM, una volta data esecuzione ad un provvedimento cautelare emesso dal GIP in materia di famiglia, qualora risulti la presenza di una situazione di violenza domestica in fase di separazione, divorzio o nella quale risultino coinvolto un minorenne, provvede a dare pronta attuazione al disposto dell'art. 64 bis disp. att. c.p.p., introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso), trasmettendo senza ritardo al giudice civile investito della trattazione di procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale,

copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, in relazione ai reati previsti dagli artt. 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 612 *bis* e 612 *ter* del codice penale, nonché dagli artt. 582 e 583 *quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e secondo comma, del codice penale.

Tornando alla fase di indagini, qualora persona offesa sia un minore e laddove necessario, il PM procede all'audizione del minore in modalità protetta, audizione che deve avvenire, come previsto dal codice di procedura penale, in una stanza appositamente predisposta, con specchio unidirezionale, registrazione audiovisiva e con l'ausilio di uno psicologo dell'età evolutiva.

Ove non si proceda a richiesta di archiviazione e non si prospetti la possibilità di definizione del procedimento con rito alternativo, il PM, senza ritardo, chiede al GIP che la testimonianza del minore venga assunta con incidente probatorio, volto quindi ad acquisire la prova nella fase del dibattimento, evitando così ulteriori traumi al minore ed a consentirgli di intraprendere rapidamente un percorso psicoterapeutico.

Il GIP valutata l'ammissibilità della richiesta, provvede a svolgere l'incidente probatorio con le medesime modalità protette sopra indicate e in tempi il più possibile contenuti, compatibilmente con il carico di lavoro individuale e dell'ufficio.

Attraverso le strutture presenti sul territorio è prevista poi la possibilità di presa in carico del minore o della persona offesa, affinché segua un percorso psicoterapeutico.

PM e GIP concordano su validità ed efficacia, ai fini della rieducazione dell'autore di reati di violenza domestica e di genere, qualora ne sussistano i presupposti, dello strumento normativo offerto dall'art. 165, comma 4, c.p.p., che impone nei casi di condanna per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori,

lesioni personali con deformazione o sfregio permanente del viso, di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

3. Coordinamento tra Pubblico Ministero Ordinario, Giudice Civile e Giudice Penale.

Il ruolo del Pubblico Ministero nel processo civile ex artt. 69 e 70 cpc, dovrà essere attivamente valorizzato, soprattutto in presenza di situazioni di violenza domestica che coinvolgano o meno minorenni, con la partecipazione al processo e in udienza con i poteri previsti dalle norme.

Al fine di permettere al giudice civile una migliore conoscenza delle situazioni di violenza domestica in danno o in presenza di minori o che riguardino coppie con figli minori, il Pubblico Ministero potrà trasmettere, su richiesta del giudice civile, tutti gli atti definitori del procedimento penale ritenuti ostensibili e ciò al fine di favorire una maggiore comprensione della vicenda da parte del giudice della separazione, del divorzio o dei procedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio, al fine di adottare altresì i provvedimenti maggiormente idonei.

I giudici penali addetti alla trattazione di processi ai danni di vittime di violenza domestica, vittime vulnerabili e vittime minorenni, qualora risulti la presenza di una situazione di violenza domestica in fase di separazione, divorzio o nella quale risulti coinvolto un minorenne, trasmetteranno le decisioni assunte al giudice civile della separazione o del divorzio. Il giudice provvederà altresì a segnalare al P.M. i casi di maggiore criticità ai fini delle eventuali determinazioni di competenza.

I giudici della Sezione Famiglia tratteranno in via di urgenza le cause civili nelle quali

venga segnalata la presenza di violenza domestica. In presenza di minori, al fine di assumere provvedimenti a loro tutela, in sede di prima udienza, il giudice, in anticipo rispetto alla prima udienza stessa, potrà interpellare, ai sensi dell'art. 213 cpc, nell'ambito dell'esercizio dei poteri cautelari, il Servizio Sociale competente al fine di acquisire informazioni circostanziate circa la situazione del nucleo familiare qualora già nota ai Servizi.

Il giudice darà comunicazione alle parti, dell'esercizio di tale potere ufficioso, nel decreto di fissazione della prima udienza, da notificare alla parte resistente a cura della parte istante.

Qualora nel corso del procedimento civile si rendesse necessaria la nomina di un consulente tecnico, il giudice lo sceglierà tenendo conto della sua formazione specialistica in ambito di violenza di genere e domestica.

Nella formulazione del quesito il giudice avrà cura di richiamare gli articoli 31 e 48 della Convenzione di Istanbul ed incaricherà il CTU, letti gli atti di causa, di prendere in considerazione gli episodi di violenza e le eventuali misure cautelari già emesse.

Qualora, nel corso dell'incarico sia assolutamente necessario prevedere l'incontro con le parti, il Consulente o i Servizi Socio-Sanitari presenteranno una richiesta motivata al giudice istruttore che valuterà se chiedere l'autorizzazione al giudice penale, nel caso siano state adottate misure cautelari personali.

L'ordine di protezione, ai sensi dell'art. 342 *bis* c.c., può essere concesso nell'ambito dei procedimenti di separazione, divorzio ed ex art. 337 bis c.c. e viene trasmesso al PM qualora emergano fatti di reato. Con l'emissione dell'ordine di protezione, il giudice civile può richiedere l'intervento del Servizio Sociale al fine di monitorare la situazione e invitare il soggetto allontanato in quanto maltrattante, a seguire un percorso di recupero al servizio gestito dal Comune di Verona (NAV), o ad altri sportelli, centri o

professionisti privati competenti.

4. Curatore speciale del minore.

Il curatore speciale del minore, nel suo ruolo di garante dell’interesse superiore del minore, è parte dei giudizi nei quali il predetto è coinvolto, conformemente a quanto previsto dalla norma, pertanto è destinatario di ogni atto che riguarda lo stesso.

L’Autorità Giudiziaria che provvede alla nomina del curatore avrà cura di comunicare il nominativo di quest’ultimo a tutti gli enti /operatori coinvolti nella tutela del minore.

Il curatore speciale del minore avrà un ruolo proattivo ma autonomo, nell’interlocuzione con tutti i soggetti e/o professionisti (quali ad esempio tutori, educatori, responsabili delle strutture in cui il minore fosse inserito, affidatari, assistenti sociali, insegnanti...) che a vario titolo interagiscono con il minore al fine di far pervenire al magistrato la volontà del medesimo, nonché tutte le informazioni sulla sua situazione esistenziale.

In generale, nell’ottica di assicurare una piena tutela del minore e di garantire un effettivo coordinamento tra i vari procedimenti che lo vedono coinvolto, il Giudice (civile o penale) che si trova a dover nominare un curatore per il minore valuterà l’opportunità di nominare lo stesso soggetto già nominato nell’altro procedimento, salvo specifiche ragioni che giustifichino la nomina di soggetto diverso.

Lo stesso dicasi anche nei casi di nomina ex art.77 comma 2 CPP.

Sulla scorta di quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 05/04/22 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia (2021/2060 (INI)) risulta necessario riconoscere lo stretto legame tra procedimenti penali, civili e amministrativi al fine di coordinare le risposte giudiziarie e le altre risposte legali alla violenza sui minori e alla violenza da parte del partner; in particolare, gli Stati sono stati invitati ad adottare misure per collegare i procedimenti

coinvolgenti una singola famiglia e i minori, al fine di evitare discrepanze tra le decisioni che potrebbero danneggiare i minori

A tal proposito, si osserva che nel caso in cui vi sia la nomina di più curatori speciali nei procedimenti che riguardano il minore, i curatori nominati dovranno collaborare al fine di coordinare l'attività a tutela del minore e agevolare la circolarità delle informazioni.

5. Giudice Tutelare e le funzioni di sorveglianza ex art. 337 c.c.

E' importante la funzione di vigilanza del Giudice Tutelare, al fine di dare ai Servizi un interlocutore immediato e territorialmente prossimo.

Il Giudice Tutelare, al fine di agevolare l'operato dei Servizi e rendere maggiormente rapido l'intervento, potrà monitorare direttamente i casi posti alla sua attenzione, dai Servizi sociali.

6. Ruolo del U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - AULSS 9 Scaligera.

I Servizi della U.O.C. forniscono e garantiscono in maniera integrata e globale interventi di prevenzione, protezione, cura e riabilitazione del disagio psicosociale e della patologia dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, promuovendone la salute.

L'ambito territoriale dell'Aulss 9 Scaligera è suddiviso in quattro Distretti: Distretti 1 e 2 (corrispondono al territorio della ex Ulss 20), Distretto 3 (ex Ulss 21) e Distretto 4 (ex Ulss 22). Alcune materie di competenza dei Comuni (es: tutela minori), nei Distretti 3 e 4 sono state delegate alle Ulss, il che comporta una organizzazione diversa dei Servizi.

U.O.S. CONSULTORI FAMILIARI

Tra i Servizi delle U.O.S. Consultori Familiari dei quattro Distretti è ormai attivo da anni un Tavolo di lavoro permanente sul tema della violenza per definire prassi condivise, modalità omogenee di intervento, strumenti di rilevazione del problema.

Alla luce di progetti dedicati e Protocolli condivisi, i Servizi delle U.O.S. Consultori Familiari svolgono a più livelli azioni di contrasto alla violenza di genere e alle situazioni di violenza intra-familiare:

- Attività di sensibilizzazione, prevenzione e lavoro di rete. Si promuovono molteplici attività e iniziative di sensibilizzazione in collaborazione con le diverse realtà territoriali del pubblico e privato sociale (Forze dell'ordine, Tavoli di Zona, Centri Antiviolenza e Servizio uomini maltrattanti, scuola, sportelli ascolto, pronta accoglienza...) con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione e monitorare, anche con strumenti di rilevazione specifici già attivi, il fenomeno della violenza nelle relazioni intra-familiari.
- Attività formativa. I Servizi sono impegnati da anni a condividere e sostenere l'attività formativa comune. Tale attività è auspicabile anche all'interno di Codesto protocollo operativo per condividere percorsi di formazione specifica ed integrata tra le diverse professionalità, FFOO, Magistratura, Avvocatura e operatori della cura così come una sempre maggior sensibilizzazione di Forze Politiche e terzo settore a sostegno della problematica in oggetto.
- Attività di presa in carico e accompagnamento per la messa in protezione:
 - nei **Distretti 1-2:** la U.O.S. dei Consultori Familiari svolge attività in accesso spontaneo con interventi multi professionali di consulenza, sostegno e accompagnamento nelle situazioni di violenza intra-familiare, in collaborazione con i servizi dedicati e che hanno la competenza per

l'attivazione delle strutture di protezione, legati ai Servizi Sociali dei Comuni di riferimento, intervenendo in un progetto condiviso, tra servizi, sulla famiglia.

- nei ***Distretti 3-4***: i Consultori Familiari hanno attivato una rete di protezione tale per cui le situazioni di violenza trovano una pronta accoglienza a seconda dei contesti di emersione: Pronto soccorso, Carabinieri, Servizi, sono in rete per la pronta cura delle vittime di violenza e le eventuali necessità di protezione. Collegato a ciò deriva il percorso informazione e di tutela con gli obblighi di refertazione e di segnalazione alla AG; vengono attivati poi il percorso di presa carico territoriale sulla base delle necessità valutate.

I Servizi nella presa in carico di situazioni di violenza agita su donne, minori e soggetti fragili lavorano in rete con compiti e funzioni diverse definendo, con le persone, un progetto che può comprendere:

- l'accompagnamento a servizi specialistici per il trattamento della violenza sia per la vittima che per il maltrattante;
- il sostegno sociale e psicologico della vittima e l'accompagnamento verso la denuncia del reato;
- la segnalazione all'autorità giudiziaria nei casi di violenza diretta o assistita su minori o soggetti fragili;
- interventi di protezione, di sostegno psicologico e sociale della vittima e degli eventuali figli minori;
- percorsi di sostegno all'autonomia per le vittime di violenza;
- raccordo e collaborazione con i Centri Antiviolenza del territorio Veronese e Provincia;
- collaborazione e raccordo con le FFOO.

- Attività di presa in carico su mandato del Tribunale Minorenni o Tribunale Civile. Collaborano per svolgere indagini con valutazioni sulle competenze genitoriali, sostegni alla genitorialità, visite protette e/o visite facilitanti,

monitoraggio, inserimenti in comunità, progetti di cura per la famiglia anche legate ad interventi dove è presente un ordine di protezione contro gli abusi familiari, ogni Distretto secondo le proprie competenze suddette.

EQUIPE SPECIALISTICA PROVINCIALE IL FARO

L'Equipe Specialistica provinciale Il FARO si occupa di minori vittime di maltrattamento grave, abuso sessuale e violenza assistita grave per tutti e quattro i Distretti dell'AULSS 9 Scaligera.

Ha le seguenti competenze:

- valutazione psicologica e presa in carico psicoterapeutica del minore vittima, sostegno psicologico ai *caregivers* protettivi, valutazione e presa in carico psicoterapeutica degli autori di reato minorenne;
- ruolo di ausiliario della Polizia Giudiziaria in sede di audizione protetta ed incidente probatorio;
- consulenza ai Servizi sociali e socio-sanitari territoriali pubblici e privati.

U.O.S. ETA' EVOLUTIVA

Pone in essere interventi specialistici di inquadramento psicodiagnostico e presa in carico terapeutico-riabilitativa a favore di minori su mandato dell'Autorità Giudiziaria nei casi di violenza assistita, eventualmente in collaborazione con le U.O.S. Neuropsichiatria Infantile. Ogni Distretto secondo le proprie competenze di ordine organizzativo.

7. Ruolo dei Comuni, nel sostegno alle vittime e recupero dell'aggressore.

Nei Distretti 1-2 la gestione delle situazioni di violenza di genere e tutela minorile è curata dai Comuni in collaborazione con i Servizi specialistici dell'Ulss 9, in particolare con l'U.O.C. Infanzia, Adolescenza e Consultori.

Per quanto riguarda la donna vittima di violenza, nel Comune capoluogo le attività di consulenza, sostegno, accompagnamento e protezione (Casa Rifugio o altro) vengono condotte e seguite dal Centro Antiviolenza Petra (Centro istituito e gestito dal Comune di Verona) ed i Servizi Sociali del Comune stesso – in assenza di provvedimenti inerenti la tutela dei minori – collaborano nel caso siano necessari interventi aggiuntivi (ad es. economici, educativi a favore dei minori...) sia durante la permanenza della donna in Casa Rifugio sia alla sua uscita, nel caso debba continuare il percorso di accompagnamento.

Negli altri Comuni del Distretto 1-2, gli interventi di sostegno, accompagnamento, protezione (ad es. nell' Est Veronese è presente una Casa Rifugio) sono gestiti dal Servizio sociale comunale.

Di prassi, Forze dell'Ordine e Pronto Soccorso, se interessati da questa fattispecie, contattano il Comune di riferimento dei Distretti 1-2 negli orari di servizio oppure, fuori da questi orari, contattano i numeri di reperibilità comunicati per l'accompagnamento delle vittime nei luoghi di protezione preposti.

In relazione al sostegno dei minori vittime e/o coinvolti negli episodi di violenza e maltrattamento familiare, i Comuni dei Distretti 1-2 svolgono il lavoro proprio di un servizio di tutela: indagini sociali, regolazione dei rapporti con i genitori, inserimenti in idoneo ambiente extrafamiliare se richiesto, predisposizione del progetto di tutela e

monitoraggio dello stesso. Si avvalgono del Servizio specialistico dell'Ulss 9 per le valutazioni delle capacità/risorse genitoriali disposte dall'Autorità Giudiziaria minorile ed il conseguente progetto di sostegno e recupero delle stesse, se possibile.

Nel Distretto 4 Ovest Veronese, per quanto riguarda la donna vittima di violenza, le attività di consulenza, sostegno, accompagnamento e protezione vengono condotte e seguite prevalentemente dai consultori familiari in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni. Questi si attivano quando sono necessari interventi aggiuntivi (economici, educativi a favore dei minori) durante l'accoglienza in Casa Rifugio e al momento dell'uscita nel caso debba continuare il percorso di accompagnamento.

In tutto il territorio del Distretto 4 è attivo un “Protocollo operativo per la segnalazione e la presa in carico di donne vittime di violenza” che può essere utilizzato da tutti i soggetti sottoscrittori tra i quali i Servizi Sociali comunali. Il Distretto dispone, inoltre, di una Casa Rifugio e di appartamenti protetti.

Nel Distretto 3 Pianura Veronese gli interventi per la donna vittima di violenza sono coordinati tra Pronto Soccorso e servizio di dimissioni protette dell'Ospedale Mater Salutis, Carabinieri del territorio, Consultorio Familiare e Servizio Sociale dei Comuni. Presso il Comune di Legnago è presente anche un centro antiviolenza che offre consulenza e sostegno alle donne che si rivolgono per questioni legate alla violenza e maltrattamento domestico.

La rilevazione dell'emergenza è svolta dal Pronto Soccorso a cui la donna si rivolge e/o dai Carabinieri che ricevono querela o denuncia. Il Consultorio Familiare, ricevuta la segnalazione dal PS o Carabinieri, si occupa della conoscenza e presa in carico della

donna con interventi di sostegno e/o cura. Qualora siano necessari interventi economici, abitativi ed educativi a favore della donna e dei minori eventualmente presenti. L'Aulss collabora con il Servizio sociale del Comune competente per territorio per un progetto/percorso di autonomia.

Nei casi che lo richiedono viene attivato l'inserimento presso una struttura protetta del territorio con la quale l'AULSS 9 ha stipulato una convenzione "per la realizzazione di un servizio di pronta accoglienza in una struttura protetta per donne vittime di violenza con o senza figli".

8. Tavolo di coordinamento.

Al fine di garantire il monitoraggio dell'applicazione del presente Protocollo e lo svolgimento dell'attività di formazione continua interdisciplinare, prevista dallo stesso, viene istituito un Tavolo di coordinamento permanente che si riunirà con la frequenza ritenuta necessaria dai partecipanti; il tavolo potrà prevedere la partecipazione anche di soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo attivo sul territorio nell'ambito di operatività del presente Protocollo (Centri Antiviolenza riconosciuti dalla Regione, Sportelli per Uomini che agiscono violenza ecc.).

Il presente Protocollo rimane aperto all'adesione di altri soggetti che siano attivi negli ambiti di cui ci si occupa.

Verona, 21 ottobre 2022.

Tribunale Civile e Penale di Verona

Il Presidente Dott. Ernesto D'Amico

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona

Il Procuratore della Repubblica Dott. Bruno Francesco Bruni

Ordine degli Avvocati di Verona

Il Presidente Avv. Davide Adami

Ordine degli Psicologi del Veneto

Per il Presidente la Vice Presidente Dott.ssa Fortunata Pizzoferro

Ordine dei Medici e Odontoiatri di Verona

Il Presidente Dott. Carlo Rugiu

Azienda Ulss 9 Scaligera

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari Dott. Raffaele Grottola

Azienda Ospedaliera Integrata

per il Direttore Generale, la Dott.ssa Giovanna del Balzo

Comune di Verona

Il Sindaco Damiano Tommasi

Università di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche

Il Direttore Prof. Stefano Troiano

Aderiscono al Protocollo, la Associazioni degli Avvocati e delle Avvocate che si occupano di diritto di famiglia e dei minori:

AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori, Sezione di Verona

Camera Minorile di Verona

Cammino, Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie, Sezione di Verona

ONDIF, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione di Verona

Unione Giuristi Cattolici Italiani, Sezione di Verona